

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 17/06/2021

FATTO

Parte ricorrente espone che:

- a fronte dell'estinzione anticipata di finanziamento stipulato con l'Intermediario, quest'ultimo non ha provveduto a restituire le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto;
- l'intermediario ha artificiosamente considerato gli oneri e le commissioni c.d. *recurring* nell'ambito di quelli non rimborsabili c.d. *up front*;
- la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che, in sede di estinzione anticipata, spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutti i costi posti a carico del consumatore;
- il Collegio di Coordinamento ha aderito a tale orientamento (cfr. Collegio di Coordinamento – dec. 26525/2019);
- ha pertanto diritto al rimborso delle commissioni e degli interessi secondo il criterio del “*pro rata temporis*”;
- dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso di E. 855,10, dettagliati nella tabella prodotta in sede di reclamo, oltre interessi e spese di difesa.



Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- la cliente ha stipulato il finanziamento n. ***115, da rimborsare in 72 rate mensili di € 213,00 ciascuna;
- tutti i costi e le commissioni dovuti al ricorrente sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare;
- sono *up front* e dunque non rimborsabili le “*commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria*”;
- sono altresì *up front* le “*provvigioni all'intermediario del credito, fatturate dall'Intermediario non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento*”, e “*pagate dalla Banca all'intermediario*” (cfr. ctd., pp. 25-28);
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.09.2019 – causa C-383/18 - non potrebbe mai avere “*efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)*”;
- l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento;
- in ogni caso contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
- manca, a fondamento della richiesta di controparte al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, la dimostrazione che parte ricorrente si sia avvalsa dell'ausilio di un difensore, sopportandone il relativo costo.

Chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Le parti producono un conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di 29 rate su 72 complessive. La ricorrente ha altresì prodotto la liberatoria che attesta l'avvenuta estinzione del finanziamento a far data dal 26/01/2021.

Il Collegio richiama anzitutto i principi generali applicabili al caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione dello stipendio: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (*costi up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (*costi recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato *recurring*. (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato secondo un criterio proporzionale (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.

Il Collegio ricorda poi che sulle questioni oggetto del presente ricorso si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: “*se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di*



rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto". La Corte ha premesso che sul piano normativo il citato articolo 16 "letto alla luce del considerando 39¹ di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione".

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che *"la direttiva 2008/48 ... mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti"*.

Dal momento che:

- *"l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto" e;*
- *per evitare "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto";*
- *considerato anche che è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto";*
- *avuto presente, infine, che "includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito" poiché "l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito" e che "nel caso di un rimborso anticipato ... il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione ... di un nuovo contratto di credito".*

la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Successivamente nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ABF ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- ✓ *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front

- ✓ *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deriva da quanto sopra che ai fini della risoluzione della presente controversia la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* nei termini in cui si è consolidata nella giurisprudenza dell’ABF, continua ad essere rilevante. La disciplina rispettivamente applicabile alle due fattispecie si distingue per il fatto che mentre i secondi sono soggetti al rimborso secondo il criterio *pro rata temporis*, i primi sono anch’essi soggetti a rimborso, ma secondo il diverso criterio cui si è fatto or ora cenno.

Venendo al caso di specie, e alla qualificazione degli oneri di cui viene chiesto il rimborso, vanno qualificate come *up front* sia le commissioni di istruttoria, sia le provvigioni intermediario.

Applicando ai detti costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 13.847,53	Tasso di interesse annuale	10,00%
Durata del prestito in anni	6	Importo rata	199,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,72%
Data di inizio del prestito	01/04/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,76%

rate pagate	29	rate residue	43	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di istruttoria a)				300,00	Upfront	38,76%	116,29		116,29
Provvisori intermediario b)				1.131,80	Upfront	38,76%	438,71		438,71
									554,99

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo è da arrotondare ad € 555,00.

Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica stante la natura del giudizio avanti all'ABF e la serialità del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 555,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA